Aggiornamento del Piano di Azioni Positive dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2020-2022



Premessa

Il presente Piano di azioni positive, adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), costituisce un aggiornamento del Piano adottato per il triennio 2018-2020, in una visione di continuità, sia programmatica che strategica, ed è rivolto a promuovere, nell'ambito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, l'attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità, intesi come strumento per una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, per un maggior benessere lavorativo e per la prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione.

Il Piano di azioni positive ha un contenuto programmatico triennale, in linea con il Piano della performance e il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire la necessaria interconnesione e coerenza tra gli strumenti di programmazione. In ragione del collegamento con il ciclo della performance, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019, il Piano triennale di azioni positive, a decorrere dal 2020, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quadro normativo di riferimento

Il legislatore ha provveduto, nel corso degli anni, a creare una serie di strumenti per garantire le pari opportunità sul luogo di lavoro, contrastare le discriminazioni e promuovere l'occupazione femminile, in attuazione dei principi sanciti a livello costituzionale ed europeo.

Particolare rilievo assumono, ai fini della realizzazione di una parità sostanziale, le "azioni positive", introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro), poi disciplinate dal citato Codice delle pari opportunità. L'articolo 48 del medesimo Codice dispone che le amministrazioni predispongono piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Le "azioni positive" sono definite dall'articolo 42 del Codice delle pari opportunità, come misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Si tratta di misure che, in deroga al principio di uguaglianza formale, hanno l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità. Si tratta, dunque, di misure "speciali", specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e "temporanee", in quanto necessarie fino al momento in cui si rileva una disparità di trattamento.

La direttiva 23 maggio 2007 (Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche) adottata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministero per i diritti e le pari opportunità, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione dei principi delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

Il legislatore ha anche connesso la tutela antidiscriminatoria alla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro, con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. sulla sicurezza), prevedendo la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, anche in un'ottica di genere.



Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nell'introdurre il ciclo della performance, ha disposto che nella valutazione delle amministrazioni si tenga conto anche del perseguimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro) ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), delineando nuove prospettive di implementazione delle azioni positive. Le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a garantire pari opportunità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali elementi imprescindibili anche in termini di efficienza ed efficacia organizzativa, e a fornire un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione dei principi delle pari opportunità e per la valorizzazione delle differenze di genere nelle politiche di gestione del personale. Per la prima volta, dunque, la questione della parità e delle pari opportunità è entrata a pieno titolo, in una normativa di carattere generale, tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo.

La legge n. 183 del 2010 ha modificato, altresì, l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'istituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), in sostituzione del Comitato pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti nelle amministrazioni. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 ha successivamente enunciato le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, attribuendo ad essi, tra l'altro, una funzione propositiva nella predisposizione dei piani di azioni positive.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), in attuazione del Jobs act, ha apportato modifiche al T.U. in materia di sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introducendo misure finalizzate a tutelare la maternità e la paternità e rendere più flessibile la fruizione di congedi.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Legge Madia di Riforma della PA) ha introdotto, all'articolo 14, nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), all'articolo 18, ha delineato la disciplina del lavoro agile, anche con riferimento al pubblico impiego, allo scopo di "incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".


Da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019, in considerazione degli indirizzi comunitari nel frattempo intervenuti e delle disposizioni nazionali entrate in vigore a partire dal 2007, ha sostituito la direttiva 23 maggio 2007 e ha aggiornato alcuni degli indirizzi della direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG, rafforzandone il ruolo nell'ambito della promozione delle pari opportunità. La citata direttiva ha altresì stabilito che il Piano triennale di azioni positive debba essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, anche come allegato al Piano della performance.

Con riferimento al contesto normativo regionale, l'articolo 5 dello Statuto della Regione Umbria, sancisce il concorso della Regione alla rimozione di qualsiasi forma di discriminazione e degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, e l'articolo 7 dispone che la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive.


L'articolo 29 della legge regionale 25 novembre 2016, n.14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) dispone che la Regione predispone il piano di azioni positive anche su proposta del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavoro-correlato e genere-correlato ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 nei documenti di valutazione del rischio lavorativo.

Situazione del personale dell'Assemblea legislativa

Il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l'Assemblea legislativa alla data del 31 dicembre 2019 presenta il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne (41 uomini e 60 donne)¹:



Il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2018, risultava costituito da 45 uomini e donne uomini e 61 donne:




¹ In considerazione dei collocamenti a riposo del personale e delle assunzioni effettuate nel corso del 2019, si rileva che il personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Assemblea legislativa, in servizio alla data del 1° gennaio 2020, è di n. 96 unità di personale (pari complessivamente a n. 41 uomini e n. 60 donne), di cui n. 3 dirigenti, n. 44 dipendenti di categoria D, n. 26 dipendenti di categoria C e n. 23 dipendenti di categoria B, oltre a n. 5 giornalisti .

Di seguito, si riporta la distribuzione del personale al 31.12.2018 per genere e inquadramento professionale, per genere e fasce di età e per genere e titoli di studio, secondo i dati del Conto Annuale 2018².

1. Distribuzione del personale per genere e inquadramento:


	uomini	donne	tot.
dirigenti	3	2	5
categoria D	12	36	48
categoria C	9	15	24
categoria B	16	8	24
giornalisti	5	0	5
	45	61	106



2. Distribuzione del personale per genere e fasce di età


	uomini	donne
Età 35-39	4	0
Età 40-44	4	8
Età 45-49	10	14
Età 50-54	6	8
Età 55-59	9	16
Età 60-64	7	14
Età 65 e oltre	5	1
tot.	45	61

2 Il Conto annuale 2018 dell'Assemblea legislativa è stato certificato in data 3 settembre 2019.



3. Distribuzione del personale per genere e titolo di studio:

	uomini	donne
scuola d'obbligo	5	1
licenza media superiore	21	25
laurea breve	0	8
laurea	19	27
tot.	45	61



Linee generali di intervento

L'Assemblea legislativa riconosce alle pari opportunità un ruolo di rilievo per lo sviluppo delle risorse umane e per il perseguimento, in maniera trasversale, della sua mission istituzionale.

Dalla mission, legata ai valori che contraddistinguono l'organizzazione, discendono gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, compresi quelli legati alle pari opportunità, che presentano sia una valenza interna, in quanto contribuiscono al benessere organizzativo, sia una valenza esterna, poiché incidono sul benessere sociale. Risulta perciò centrale, come poc'anzi ricordato, l'integrazione del Piano di azioni positive con gli altri strumenti di programmazione.

Tenuto conto delle attività svolte dall'Amministrazione nel corso del 2018 e del 2019, peraltro risultanti dalle relazioni finali sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi per l'anno 2018, dalla Relazione sulla performance relativa all'anno 2018, nonché dalla relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi per l'anno 2019, l'Amministrazione intende procedere nel triennio 2020-2022 ad una razionalizzazione delle azioni positive da realizzare, confermando gli obiettivi generali enucleati nel Piano di Azioni Positive 2018-2020, di seguito riportati:

"a) promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo dell'Ente, garantendo la valorizzazione delle risorse umane e l'accrescimento professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e le pari opportunità nella vita lavorativa e nella formazione professionale;

b) affermare una cultura del lavoro collaborativa e per obiettivi che, fermo restando la necessità di garantire la funzionalità degli uffici, favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata, privilegiando e valorizzando la dimensione 'qualità della prestazione' e non soltanto la presenza in servizio;

c) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e l'affermazione del principio di parità e contrasto alle discriminazioni del personale regionale, anche al fine di promuovere, in tutte le articolazioni dell'Amministrazione e nel personale, la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta".

L'Assemblea legislativa, pertanto, intende realizzare nel triennio 2020-2022 azioni positive nelle aree di intervento già individuate nel precedente Piano, ovvero:

1) Sviluppo professionale e benessere lavorativo:

le azioni incluse in questa area sono volte a superare situazioni di forbice tra le scelte organizzative dell'Amministrazione e le aspettative e potenzialità dei dipendenti, al fine di costruire un ambiente e relazioni di lavoro positive, anche grazie alla collaborazione con la Consigliera di parità regionale.

2) Work & Life Balance – Conciliazione dei tempi:

l'area contiene misure volte a promuovere l'equilibrio e la conciliazione tra tempi di vita familiare e attività professionale, offrendo un'alternativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, penalizzante dal punto di vista economico.

3) <u>Promozione delle pari opportunità e contrasto delle discriminazioni</u>: nell'area sono previste azioni finalizzate alla condivisione con il personale dell'attività svolta dall'Amministrazione in materia di pari opportunità, alla diffusione della cultura di genere e alla collaborazione con altri organismi e con la Consigliera di parità regionale.

Azioni positive per il triennio 2020-2022

Tenuto conto degli obiettivi generali e delle aree di intervento individuate, per ciascuna di esse, si enucleano obiettivi specifici e azioni positive, da realizzare secondo le modalità di attuazione di seguito meglio indicate.

Per quanto attiene le eventuali risorse necessarie all'attuazione del Piano, si precisa che con legge regionale 27 dicembre 2019, n. 7 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2020) l'Assemblea legislativa è stata autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2020, fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020.

Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 2011, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019-2021, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2019.

1) Sviluppo professionale e benessere lavorativo

Obiettivi specifici	Azioni positive	Modalità di attuazione	Struttura referente	Tempi/Budget
Sviluppare il potenziale del personale	Alimentazione banca dati delle competenze	- Aggiornamento dei fascicoli del personale, in collaborazione con i/le dipendenti, e aggiornamento banca dati - Analisi organizzative finalizzate all'impiego ottimale delle risorse umane e all'individuazione di eventuali esigenze di riqualificazione - Proposizione di percorsi di aggiornamento, riqualificazione e sviluppo professionale dei/delle dipendenti (da inserire, eventualmente, nella programmazione delle attività formative)	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione	Tempi: realizzazione progressiva, nell'arco del triennio Budget: risorse del Bilancio Assemblea legislativa, per quanto attiene le eventuali attività formative
Tutelare il benessere fisico e psicologico dei/delle dipendenti, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro positive	Interventi finalizzati al benessere organizzativo	- Indagini/attività finalizzate alla rilevazione dello stress da lavoro correlato, anche in un'ottica di genere - Individuazione di eventuali criticità, anche su segnalazione del CUG e della Consigliera di parità regionale, progettazione e realizzazione di interventi correttivi - Attività finalizzate all'inclusione del personale con disabilità, anche tenuto conto di eventuali proposte dei soggetti sindacali (come previsto nel CCID sottoscritto il 30 dicembre 2019)	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, in coordinamento con le altre strutture dirigenziali	Tempi: realizzazione progressiva, nell'arco del triennio Budget: risorse del Bilancio Assemblea legislativa, in correlazione ad eventuali interventi correttivi e di inclusione, se necessari
Integrare le azioni per la realizzazione delle pari opportunità e gli strumenti per la valutazione della performance	Integrazione delle pari opportunità nello SMIVAP	- Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, che formalizzi l'incidenza delle pari opportunità sulla performance organizzativa - Coordinamento tra nuove modalità di prestazione spazio-temporale dell'attività lavorativa e metodologia di valutazione della performance individuale	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione	Tempi: aggiornamento del Sistema entro il 2020; revisione con cadenza annuale Budget: non necessita di risorse specifiche

2) Work & Life Balance – Conciliazione dei tempi

Obiettivi	Azioni positive	Modalità di attuazione	Struttura referente	Tempi/Budget
Realizzare una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro	Introduzione di misure di flessibilità oraria	- Adozione del Disciplinare dell'orario di lavoro, che consenta di ampliare la flessibilità oraria (con attività lavorativa consentita dalle ore 7:30, fino alle 19:30, così come previsto anche nel CCID sottoscritto il 30 dicembre 2019) e introduca l'articolazione oraria alternativa di 7 ore e 12 minuti, previo confronto con le organizzazioni sindacali e consultazione del personale sull'articolazione dell'orario di lavoro - Messa a regime delle misure introdotte	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione	Tempi: adozione del disciplinare entro il primo semestre del 2020 Budget: non necessita di risorse specifiche
Consentire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro mediante il lavoro agile	Messa a regime dell'attività lavorativa in modalità agile	- Monitoraggio periodico e valutazione degli esiti della sperimentazione del lavoro agile avviata con l'approvazione dell'elenco degli ammessi (provvedimento del SG n. 112 del 31 dicembre 2019), anche mediante consultazione del personale - Revisione della disciplina del lavoro agile, se necessaria, tenuto conto della valutazione degli esiti della sperimentazione effettuata e delle osservazioni raccolte mediante consultazione del personale, per la messa a regime di tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa - Pubblicazione di un avviso, per la manifestazione di interesse del personale, che consenta ad un maggior numero di dipendenti di svolgere con tale modalità il proprio lavoro - Acquisto (da valutare) di PC portatili e altre strumentazioni da mettere a disposizione dei lavoratori agili	Tutte le strutture dirigenziali, con particolare riferimento al Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione e al Servizio Risorse e Sistema informativo	Tempi: valutazione da effettuare al termine della sperimentazione (30 giugno 2020); altre azioni entro l'anno; refresh tecnologico graduale e progressivo nell'arco del triennio Budget: non necessita di risorse specifiche (ad eccezione dell'eventuale refresh tecnologico, nell'ambito delle risorse stanziate nel Bilancio dell'Assemblea legislativa)

3) Promozione delle pari opportunità e contrasto delle discriminazioni

Obiettivi	Azioni positive	Modalità di attuazione	Struttura referente	Tempi/Budget
Sviluppare la collaborazione tra Amministrazione e altri organismi in materia di pari opportunità	Valorizzazione del ruolo del CUG, dell'OIV e di altri organismi	- Collaborazione tra Amministrazione e CUG, con particolare riferimento all'attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 - Collaborazione tra Amministrazione e OIV, ai fini dell'integrazione tra pari opportunità e ciclo della performance - Coordinamento tra struttura competente in materia di performance e pari opportunità e struttura di supporto al RSPP, ai fini dell'integrazione tra i documenti programmatici - Collaborazione con la Consigliera di parità regionale, anche per l'organizzazione di iniziative	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, in coordinamento con le altre strutture dirigenziali	Tempi: realizzazione progressiva nell'arco del triennio Budget: non necessita di risorse specifiche
Favorire la condivisione delle attività svolte dall'Amministrazione in materia di pari opportunità	Informazione al personale sull'attuazione delle azioni positive	- Alimentazione "Area del personale" nella intranet (con particolare riferimento a lavoro agile e orario di lavoro) - Pubblicazione nella intranet e/o nel sito istituzionale di atti/documenti relativi al CUG, rendendo gli stessi fruibili anche alla Consigliera di parità regionale - Attivazione di una consultazione "permanente" dei dipendenti sulle tematiche trattate dal Piano, anche al fine di raccogliere suggerimenti e osservazioni da poter utilizzare per i futuri aggiornamenti - Organizzazione di momenti informativi	Servizio Studi, Valutazione delle politiche, in collaborazione con il Servizio Risorse e Sistema informativo	Tempi: realizzazione progressiva nell'arco del triennio Budget: non necessita di risorse specifiche
Promuovere l'uso corretto del linguaggio di genere negli atti amministrativi	Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo	- Stesura e diffusione di un documento che contenga suggerimenti per l'uso corretto del linguaggio di genere nella redazione degli atti amministrativi	Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, in coordinamento con gli altri Servizi e con la struttura di Assistenza agli organi	Tempi: linee guida entro il 2020 Budget: non necessita di risorse specifiche